Comune di Lumezzane Provincia di Brescia Rep. ____ del _ Concessione per la riqualificazione e gestione del campo da calcio annesso all'impianto sportivo di Via X Giornate nel Comune di Lumezzane (BS) Repubblica Italiana L'anno duemila venti quattro addì _____- del mese di _____, alle ore in Lumezzane (BS), nella residenza comunale posta in via Monsuello numero 154, avanti a me, dott.ssa Francesca Di Nardo, Segretario Generale del Comune di Lumezzane, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica Amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.e.i., sono comparsi i Signori: , nato a Brescia il , c.f. nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria generale, Comunicazione, Sport e Cultura del Comune di Lumezzane (di seguito per brevità "Comune"), in forza del Decreto Sindacale n. xx del xxxx, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del **COMUNE di LUMEZZANE**, C.F.: 00451340178 – P.IVA 00563590983 che rappresenta, di seguito denominata "parte concedente" ovvero "concedente"; _____, nato a ______, il ______, ed ivi residente in via _____ n.__ C.F.____ domiciliato ove appresso, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto della Società e P. IVA _____, iscritta alla Codice fiscale Camera di Commercio Industria e Artigianato di _____ R.E.A. BS____ in qualità di e Legale Rappresentante, in forza

, di seguito denominata "parte concessionaria"	
ovvero "concessionario";	
Detti comparenti della cui identità personale e requisiti di legge io Segretario	
Comunale rogante mi sono mi chiedono di far constare con atto pubblico quanto	
segue:	
Premesso	
Con deliberazione di giunta comunale R.V. numero xxx in data xxx, è stato	
dichiarato l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 38/2001 ad un	
intervento di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione del campo di calcetto facente	
parte del centro sportivo di via X Giornate, dando mandato al Segretario generale,	
nel rispetto degli artt.5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i. –	
"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in	
materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e	
l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento	
o costruzione di impianti sportivi", a pubblicare un avviso di manifestazione	
d'interesse;	
Che con successiva determinazione dirigenziale n del, in esecuzione dei	
citati indirizzi e del conforme avviso di manifestazione d'interesse, protocollo	
generale numero in data il responsabile del procedimento, sulla base	
delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, ha approvato la graduatoria	
delle offerte ammesse, inoltrando il relativo provvedimento alla Giunta comunale	
per le determinazioni conseguenti.	
La Giunta comunale, con deliberazione R.V. numero in data, dichiarata	
immediatamente eseguibile, ha riconosciuto l'interesse pubblico del progetto che ha	
ottenuto il maggior punteggio ed ha approvato il medesimo, dando mandato	

all'infrascritto Responsabile del Servizio Segreteria generale, Comunicazione, Sport	
e Cultura alla sottoscrizione della concessione in oggetto.	
CONSIDERATO	
Che con il medesimo avviso è stata demandata la gestione e manutenzione	
dell'impianto sportivo oggetto di concessione.	
Che pertanto il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di	
costruzione e gestione dell'impianto sportivo in argomento, fissando gli obiettivi	
reciproci tra il Comune di Lumezzane e la Associazione/Società sportiva, al fine di	
garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo	
perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare;	
Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:	
Art. 1 – Recepimento delle premesse	
Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto	
costituiscono condizioni preliminari, essenziali e irrinunciabili per l'assunzione dei	
diritti e delle disposizioni volute dalle parti, secondo quanto stabilito di seguito.	
Art. 2 - Finalità e criteri generali	
Finalità della presente concessione è quella di promuovere e consolidare un sistema	
gestionale coerente con le linee d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale,	
all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di	
efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi	
erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.	
In particolare, con il presente atto, il Comune di Lumezzane intende perseguire le	
seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:	
a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive,	
sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;	
bootan on aggregative consentate dagit implants sportivit,	
3	1

b) realizzare una gestione di servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali	
Società ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio, che sono anche	
utilizzatori dei servizi stessi;	
c) favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative tese	
all'aggregazione e all'inclusione sociale e giovanile;	
d) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo impianti	
sportivi.	
e) garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività	
sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società	
sportive che intendessero utilizzare la struttura;	
La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi	
eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.	
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni	
effetto servizio pubblico, per nessuna ragione potranno essere abbandonate o spese	
senza giusta causa.	
Art. 3 – Oggetto della concessione	
Costituisce oggetto della concessione la progettazione esecutiva, la costruzione e	
gestione funzionale ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 38/2021 e ss.mm. e.i. e	
dell'articolo 2 e ss. Della L.R. 27/2006 e ss.mm.e.i. del campo da calcetto annesso	
all'impianto sportivo sito in Lumezzane (BS) alla via X Giornate. Il terreno, oggetto	
di concessione risulta catastalmente censito al NCT foglio 11, mappale 379 ed è	
destinata nel vigente Piano di Governo del Territorio a servizi ed infrastrutture	
 sportive.	
Per una migliore identificazione dell'appezzamento di terreno oggetto di	
concessione le parti fanno riferimento alla scheda tecnica che, debitamente	
4	

sottoscritta dalle stesse parti, viene qui unita e contraddistinta con la lettera "A".	
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire	
funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto sportivo realizzato per la	
durata della concessione.	
Al termine della durata della concessione, l'impianto realizzato, previo verbale di	
consegna, verrà restituito al Comune di Lumezzane. L'area viene concessa nello	
stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario.	
Al Concessionario spetta la riscossione di ogni provento derivate dalla gestione,	
comprese le tariffe per gli usi riservati al Comune o a terzi individuati dal Comune.	
La concessione comprende:	
- La gestione economica, funzionale e tecnica dell'intero impianto;	
- La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso nello stato di fatto e di	
diritto in cui si trova;	
- La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della	
concessione, a partire dall'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione/collaudo;	
- La consegna all'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, di	
quanto realizzato e del preesistente, il tutto in buono stato di conservazione. Lo	
stato di conservazione sarà accertato in contraddittorio.	
Art. 4 – Durata dell'affidamento	
In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per	
l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere implementati in	
ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si	
può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti	
effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in	
_	
,	

condizioni operative, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunt	i
dal medesimo con la prestazione del progetto di valorizzazione.	
Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come	
proposti sulla base del relativopiano economico finanziario.	
SEZIONE I	
Specifiche tecniche di costruzione, gestione e manutenzione	
Art. 5 – Riqualificazione dell'impianto sportivo	
Le attività oggetto della concessione sono integralmente a carico del concessionario.	
In particolare il concessionario provvede a propria cura e spese alle seguenti attività:	
1. Redazione del progetto esecutivo: Entro 60 giorni dalla stipula della	ı.
convenzione, il concessionario dovrà sottoporre il progetto esecutivo	
oggetto dell'affidamento in concessione, conformemente alla proposta	
progettuale approvata dall'Amministrazione comunale e dalla stessa	ı
dichiarata di pubblico interesse, agli enti per l'ottenimento di tutte le	
autorizzazioni. Il progetto dovrà essere corredato da tutti gli elaborat	i
previsti dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e	
dell'articolo 22, Allegato I.7, pluricitato decreto legislativo. Il mancato	
ottenimento delle autorizzazioni dà facoltà all'Amministrazione di risolvere	,
il contratto. Tutti i maggiori oneri resi necessari per l'ottenimento delle	,
suddette autorizzazioni sono a carico del concessionario e non danno diritto	
a compensi da parte dell'Amministrazione.	
2. Realizzazione dei lavori: inizio entro 30 giorni dall'approvazione de	l .
progetto esecutivo come sopra disciplinato, da parte dell'Amministrazione e	,
secondo il cronoprogramma facente parte della proposta progettuale citata. I	

concessionario provvederà a propria cura e spese alla Direzione lavori e	
coordinamento per a sicurezza in fase di esecuzione dell'opera,	
3. Collaudo: entro 180 giorni dall'ultimazione dell'opera dovranno essere	
prodotti certificati di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo.	
Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla nomina dei	
collaudatori, previa designazione da parte del Comune di Lumezzane	
Ai fini della tempistica, le parti richiamano il cronoprogramma, parte integrante e	
sostanziale della proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta	
comunale R.V. numero xxx.	
Il concessionario assume inoltre l'obbligo di:	
Osservare e fare osservare, nell'esecuzione dei lavori, le disposizioni del	
D.lgs. 36/2023, tenuto conto del regime di esclusione di cui all'articolo 4	
comma 12 del D.lgs. 38/2021 ove applicabile	
Rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno	
essere impartite dal concedente, per il tramite degli incaricati alla	
sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi.	
Informare il concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad	
ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar	
luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 30	
(trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e	
nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che	
il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;	

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le norme vigenti di	
carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione	
degli infortuni sul lavoro e della sicurezza sui cantieri.	
Eventuali varianti in corso d'opera saranno predisposte a cura e spese del	
concessionario che le sottoporrà alla preventiva approvazione del Comune, dietro	
presentazione di una perizia di variante completa di tutte le autorizzazioni e nulla-	
osta necessari.	
L'approvazione da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla	
presentazione della perizia di variante.	
Il concessionario osserverà nei confronti del personale da esso dipendente le norme	
vigenti in materia di collocamento, assunzione obbligatorio, assicurazioni sociali e	
previdenziali, nonché le norme contenute nel CCNL per gli impiegati e operai	
applicabili.	
Al termine della durata della concessione, l'intero impianto realizzato, previo	
verbale di consegna, verrà restituito al Comune di Lumezzane.	
Art. 6 - Nominativi dei responsabili della sicurezza	
Relativamente ai lavori di riqualificazione dell'impianto, il concessionario assume	
altresì la funzione di "Committente" (Responsabile dei Lavori) ai sensi dell'art. 89	
lettera b) del D. lgs. n. 81/08.	
 Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà effettuare tutti i necessari	
adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei luoghi di	
lavoro indicando i nominativi dei soggetti di affidamento dell'incarico di Direttore	
 Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
dei lavori oggetto della concessione.	

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione	
eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra, intervenute per	
causa di forza maggiore.	
Art. 7 - Sorveglianza	
Il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, procederà sorveglianza	
delle opere realizzate, nonché alla validazione del progetto esecutivo.	
La prestazione professionale del collaudo statico è a carico del concessionario.	
In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori si applicherà l'articolo	
21 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.	
Art.8 – Gestione dell'impianto sportivo	
La concessione comprende:	
La gestione economica, funzionale e tecnica dell'impianto;	
2. La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso, nello stato di fatto	
e di diritto in cui lo stesso si trova, perfettamente nota al concessionario;	
3. La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della	
concessione, a partire dall'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione/collaudo;	
La consegna all'Amministrazione comunale, al termine della concessione, di	
quanto realizzato e preesistente, in buono stato di manutenzione, previo	
verbale di consegna sottoscritto dalle parti per accettazione.	
Il concessionario avrà inoltre l'onere di:	
1. Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la	
qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento	
delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità	
ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture.	
9	

Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste,	
messe a disposizione del Concedente.	
2. Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o	
ritenere necessarie e opportune in relazione all'impianto, al relativo utilizzo e a	
quanto disposto dalla Giunta; allo scopo di svolgere attività di vigilanza sul	
funzionamento del servizio, dovrà essere consentito l'accesso all'impianto dei	
dipendenti del Comune o soggetti da esso autorizzati, in qualsiasi momento e	
senza obbligo di preavviso;	
3. Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che	
dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e	
comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;	
4. Utilizzare l'impianto in modo strettamente conforme alla concessione;	
5. Non sub-concedere l'impianto o comunque non porre in essere azioni	
comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta.	
Art.9 - Gestione dell'impianto ed estensione del servizio	
La gestione dell'impianto sportivo dovrà innanzitutto perseguire l'aggregazione e	
l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a	
garantire la massima attrattività dell'impianto, conformemente alla relazione oggetto	
della proposta progettuale, approvata con deliberazione di Giunta comunale R.V.	
numero xx, che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente	
allegata.	
La gestione del servizio comprende l'intero processo di erogazione e delle attività ad	
esso connesse. A tal fine la Concessionaria si obbliga:	
1. Alla pulizia;	
2. Alla custodia e guardiania;	
2. Ana custouia e guardiallia,	
10	

3. Al pagamento delle utenze (direttamente o tramite ristorno all'Azio	enda
speciale Albatros) e della tassa rifiuti (TARI);	
4. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria (nei limiti di cui al succes	sivo
articolo 9 e 10 del presente contratto di concessione);	
5. Alla conduzione dell'impianto;	
6. Alla cura e alla manutenzione delle aree a verde;	
7. Alla prestazione del servizio di assistenza e di primo soccorso attraver	so il
proprio personale specificatamente formato (anche all'utilizzo	del
defibrillatore);	
8. Ad eseguire ogni altra attività, non citata tra le precedenti, per la nor	nale
gestione funzionale ed economica dell'impianto.	
In particolare la parte concessionaria dovrà provvedere:	
All'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie all'esecuzione	e del
servizio e delle attività accessorie,	
2. All'acquisto di tutte le materie prime necessarie per la gestione globale	del
servizio;	
3. Alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutti i locali ed al rispetto di tut	te le
normative igienico-sanitarie e di sicurezza.	
La parte concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto indicato i	nella
proposta progettuale oggetto di procedura comparativa e delle eventuali integraz	ioni
disposte con la deliberazione di Giunta comunale R.V. numero xxx, con la qua	ıle è
stato riconosciuto l'interesse pubblico del progetto.	
Tutte le attività sopra individuate saranno eseguite nel pieno rispetto delle norma	ative
statali, regionali e locali riguardanti il servizio sportivo a favore della p	parte
concessionaria, per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte,	deve
11	

possedere idonee strutture organizzative, oltre che i mezzi e le attrezzature	
necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad	
integrale carico del concessionario, ovvero di avvalersi di personale esterno	
qualificato e ditte specializzate.	
L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso	
di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo	
comprovate cause di forza maggiore.	
La parte concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società	
sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano	
richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalla Amministrazione Comunale,	
e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.	
Art.10 - Riconsegna dell'area, compreso il relativo impianto al Comune di	
Lumezzane, alla scadenza della concessione, in buono stato d'uso e di	
Lumezzane, alla scadenza della concessione, in buono stato d'uso e di manutenzione.	
manutenzione.	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di:	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa	
manutenzione. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di: - Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; - Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì	

- Comunicare al Comune di Lumezzane gli orari di apertura nonché le tariffe e i	
prezzi d'usi dell'impianto sportivo e, tempestivamente, le loro successive	
variazioni;	
- Mantenere per tutta la durata della concessione, il livello qualitativo	
dell'impianto e delle relative strutture tecnologiche. Allo scopo di poter	
constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi	
di manutenzione resisi eventualmente necessari, il concessionario consentita, in	
qualsiasi momento, l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune	
di Lumezzane per le opportune verifiche.	
Art. 11 - Usi particolari dell'Impianto	
Il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore,	
si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo per organizzare	
manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico, conformemente	
alle tempistiche concordate in sede di proposta progettuale.	
Il concessionario avrà inoltre l'onere di:	
- Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la	
qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento	
delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità	
ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture.	
Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste,	
messe a disposizione del Concedente.	
Art. 12 - Manutenzione ordinaria immobili	
Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione	
ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di	
conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli	
13	

impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a	
norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle	
attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove	
necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione	
formulato dal concessionario in sede di gara.	
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che	
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli	
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti	
tecnologici esistenti.	
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario	
dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei	
tempi tecnici necessari.	
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di	
provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia	
contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e	
penali.	
Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti.	
Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale	
e subordinate all'approvazione della stessa. Il concessionario si impegna alla	
riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature	
utilizzate per la manutenzione. Resteranno a carico della concessionaria tutte le	
opere di straordinaria manutenzione resesi necessarie per incuria, per improprio	
utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva	
segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria:	
•	
1/1	

- Controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature	
dell'impianto termico;	
- Riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche/termiche	
istallate, se danneggiate, cambio lampade, interruttori e punti presa	
dell'impianto elettrico;	
- Riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto	
(arredi, attrezzi sportivi, reti etc.);	
Servizio di deblattizzatine, disinfestazione e derattizzazione, se necessari;	
Pulizia e manutenzione delle fosse settiche e pozzetti di collegamento.	
Art. 13 - Manutenzione straordinaria	
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere di messa a norma degli	
impianti o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale,	
la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione	
integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici, le modifiche dell'assetto	
distributivo dell'immobile.	
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende per manutenzione straordinaria:	
- rifacimento completo dell'impianto sportivo;	
- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;	
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive (panchine, pali etc.);	
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e	
termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria	
manutenzione;	
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e	
disposizioni Coni;	
- organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere;	
15	

Art. 14 - Pubblicità	
Al concessionario spettano altresì i proventi derivanti dalla pubblicità dallo stesso	
svolti all'interno delle strutture in gestione, secondo le seguenti modalità:	
- spetta al concessionario la gestione della pubblicità fissa e dell'eventuale pubblicità	
mobile in occasioni di eventi/manifestazioni/gare.	
Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità, sia fissa che mobile, sia	
all'interno che all'esterno degli impianti sportivi, sono stabiliti dalla	
Amministrazione Comunale.	
Il materiale pubblicitario, sia fisso che mobile, dovrà essere comunque posizionati in	
modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e realizzato con	
materiali ignifughi a norma di legge.	
È vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e	
il pubblico decoro.	
È permessa la pubblicità anche con mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno	
degli impianti.	
È fatto divieto al concessionario sub- concedere gli spazi pubblicitari senza la	
preventiva autorizzazione del Comune di Lumezzane.	
Sono a completo carico del concessionario e delle associazioni sportive, ciascuno	
per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al collocamento,	
manutenzione e successiva rimozione del materiale pubblicitario, nonché degli oneri	
connessi (canone, assicurazioni, diritti Siae etc).	
Il canone unico patrimoniale non è dovuto per pubblicità all'interno degli impianti	
sportivi con capienza inferiore ai 3.000 posti, esclusivamente per società	
dilettantistiche (art.1 comma 883, lettera p) legge 160/2019). Lo stesso è dovuto in	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

ogni caso all'esterno degli impianti di qualsiasi capienza ed indipendentemente dal	
soggetto che commissiona la pubblicità.	
Art. 15 - Utenze	
Sono a carico della concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas,	
acqua e spese telefoniche.	
SEZIONE II	
Disposizioni comuni	
Art. 16 - Equilibrio economico finanziario	
Le Parti richiamano espressamente il Piano di fattibilità economico-finanziaria	
asseverato facente parte della proposta progettuale recante l'indicazione delle spese	
di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per	
predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione	
dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento, dando contezza dell'effettiva	
copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione.	
In relazione alla tipologia di affidamento, secondo i criteri e con le modalità di cui	
all'articolo 5 del D.lgs. 38/2021, non è previsto alcun finanziamento/contributo da	
parte del Comune di Lumezzane per la realizzazione del progetto e nessun eventuale	
corrispettivo per la successiva gestione.	
Tuttavia in conseguenza ad eventuali variazioni apportate dall'Amministrazione	
concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio	
economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché in a	
future norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari	
o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla presente concessione,	
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua	
necessaria revisione. Pertanto le parti possono rideterminare le nuove condizioni di	
17	
1/	

equilibrio, esclusivamente attraverso l'eventuale proroga del termine di scadenza. In	
mancanza delle revisioni di cui al precedente comma, il concessionario può recedere	
dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni	
risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a	
•	
vantaggio dell'Amministrazione concedente.	
Art. 17 - Garanzie	
Il concessionario ha depositato cauzione/fideiussione, pari al 5 per cento	
dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento	
di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dello stesso impianto.	
La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità: deve essere	
emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente	
presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con	
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del	
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,dalla legge	
11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.	
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,	
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima	
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il concedente si	
rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni	
volta che si sia proceduto alla sua escussione anche, parziale, entro il termine di 30	
giorni dalla richiesta.	
Art.18 - Assicurazioni	
l'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse	
1.1.155001.0210110 0 5001000 5portiva assume ta responsaonita per danni ene dovesse	
18	

arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della	
gestione dell'impianto sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il	
Comune di Lumezzane da ogni responsabilità al riguardo.	
A tale scopo il Concessionario, provvederà a propria cura e spese ed in nome e per	
conto proprio e prima dell'avvio dei lavori, a costituire apposita polizza di	
assicurazione, presso un primario compagnia, per la copertura dei danni che il	
Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti per assicurare il Concedente	
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei	
lavori, per un importo non inferiore a Euro 500.000,00.	
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei	
lavori, dovranno essere trasmesse al Concedente prima di tale data e cesseranno alla	
data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.	
Spetta al Comune l'assicurazione sull'immobile in quanto proprietario.	
Art. 19 - Risoluzione della concessione	
Il Comune di Lumezzane, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni	
subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione	
delle controdeduzioni e discolpe del Concessionario, della clausola risolutiva	
espressa di cui all'art.1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle	
seguenti ipotesi:	
- ritardo imputabile al Concessionario, superiore a giorni 60, rispetto ai termini	
previsti per la consegna degli elaborati progettuali, per l'ultimazione dei lavori, per il	
collaudo, per l'avvio della gestione delle opere realizzate;	
- riscontro di gravi vizi nella progettazione e nella esecuzione delle opere o di	
difformità delle opere stesse rispetto alle prescrizioni progettuali;	

- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione e mancato pagamento delle	
utenze;	
- violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione e di prestare le	
cauzioni previste nella presente convenzione;	
- gestione difforme da quanto previsto dalla presente convenzione nonché dal Piano	
gestionale presentato annualmente;	
- qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del	
servizio;	
- quando venga compromessa la sicurezza dell'opera;	
- quando il Concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente	
convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla diffida.	
In tali casi al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli	
inadempimenti eventualmente già maturate al momento della risoluzione, senza	
pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
sopportate.	
Il fallimento del Concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure	
concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.	
Nei suddetti casi di risoluzione e di decadenza, il Comune di Lumezzane provvederà	
ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 15, salvo il risarcimento di	
ogni danno ulteriore.	
Nel caso di risoluzione della concessione, al Comune di Lumezzane non competerà	
alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per	
quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere.	
Sono inoltre motivo di risoluzione del contratto:	
-il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;	
20	

-il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti alla concessione,	
anche rispetto all'applicazione delle tariffe comunali;	
-l'interruzione del servizio senza giusta causa e/o abusi e prevaricazioni nei	
confronti degli utenti;	
È altresì previsto il recesso dell'amministrazione comunale per motivi di pubblico	
interesse. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e	
utilizzare l'impianto per necessità del caso.	
Art. 20 - Cessione del contratto	
È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere a terzi il presente contratto di	
concessione.	
Art. 21 - Spese per la stipula del contratto	
Le spese contrattuali di stipula del contratto sono a carico del concessionario.	
Art. 22 - Controversie	
Tutte le controversie, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro	
di Brescia	
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto	
2010 n.136 e ss.mm. e.c.	
Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a	
pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno	
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.e.i.	
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei	
21	
41	

dati personali", s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente	
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti	
alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Comune di	
Lumezzane.	
Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità	
elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di	
mia fiducia, su n () facciate per intero e parte della	
, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle	
parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo	
approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma	
digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice di	
Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa	
e degli allegati per averne già presa cognizione.	
p. il Comune di Lumezzane – Il Responsabile del Servizio Segreteria genarle,	
Comunicazione, Sport e Cultura	
p	
Il Segretario Comunale Rogante	
(Dott.ssa Francesca Di Nardo)	